



GIUSEPPE CELESTE

Repertorio n. 92794

Raccolta n. 39307

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA'  
A RESPONSABILITA' LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno diciotto del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue alle ore dodici

**18 ottobre 2022**

In Latina, alla via Costa, 1.

Innanzi a me Dottor **GIUSEPPE CELESTE**, Notaio in Latina, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina

**E' PRESENTE**

CECCHET Gianluca, nato a Latina il giorno 11 settembre 1969, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società con unico socio "AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" più brevemente "LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L.", con sede in Latina alla via Epitaffio Km. 4,200, dove domicilia per la carica, capitale sociale euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), avente codice fiscale e numero di iscrizione nel competente Registro delle Imprese 02276330590.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara che in questo giorno luogo ed ora si è riunita in unica convocazione l'assemblea della predetta società e mi richiede di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta io Notaio do' atto di quanto segue.

**COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Assume la presidenza a norma di statuto il signor Cecchet Gianluca che constata:

- che è presente l'intero capitale sociale e precisamente l'"Amministrazione Provinciale Latina", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale, a mezzo del suo presidente pro - tempore STEFANELLI Gerardo;
- che è presente l'intero Organo Amministrativo nella persona di se stesso, amministratore unico;
- che è presente il sindaco unico, Ganelli Luigi;
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora a mezzo Pec.

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sul seguente ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione:

**1) Approvazione modifiche allo Statuto della "Latina Formazione e Lavoro s.r.l. deliberato dal Consiglio Provinciale in data 30/11/2022.**

**DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE**

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente

**PREMETTE**

- che la "LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L." è una società senza scopo di lucro, le cui quote sono detenute nella misura del 100% (cento per cento) dalla Provincia di Latina, retta nella forma della società "in house providing", ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. D.lgs 267/2000 e s.m.i. e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

NOTAIO GIUSEPPE CELESTE

CORSO DELLA REPUBBLICA, 197, SC. E INT. 1 - 04100 LATINA - TEL. 0773 480328  
COD. FISC. CLS CPP 59R14 F839K - P.IVA 01443460595 E-MAIL GCELESTE@NOTARIATO.IT

- che i servizi svolti nella "LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L." rientrano in una funzione non fondamentale della Provincia, ma assoggettata a convenzione con la Regione Lazio, titolare delle risorse;
- che la Società opera quale soggetto attuatore degli indirizzi programmatici della Provincia per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente così come espressamente previste nel proprio Statuto (art. 2 oggetto) sia in ordine alla costituzione di un sistema formativo territoriale per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione/formazione che per la sperimentazione di nuovi modelli formativi e per una offerta di formazione qualificata, nonché quale strumento di politica attiva del lavoro, anche in riferimento alle deleghe trasferite dalla Regione Lazio in applicazione della L.R.L n. 23 del 25.02.1992 e s.m.i., della L.R. n. 14 del 06.09.1999 e s.m.i., della L.R. n. 5 del 20.08.2015 e s.m.i. nonché dei successivi atti attuativi;
- che la Provincia di Latina e la "LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L." sono iscritte, quale ente affidante e organismo in house affidatario, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che essendo la "LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L." una società partecipata interamente in house della Provincia, le spese sono assoggettate a regole di natura pubblicistica specificatamente vigenti, agli indirizzi del socio unico e alle previsioni del Regolamento sul controllo analogo;

#### **RICHIAMATE**

le deliberazioni consiliari della Provincia di Latina:

- n. 38 del 20 dicembre 2016 con la quale si è proceduto, in attuazione del comma 1 dell'art.26 del summenzionato D.lgs. 175/2016, all'adeguamento dello Statuto della Società Partecipata Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina S.p.A.;
- n. 40 del 28 dicembre 2016 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina S.p.A. (più brevemente Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.p.A.) da società per azioni a società a responsabilità limitata con la conseguente denominazione: "AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" più brevemente "LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L." mantenendo invariati la sede, l'oggetto, la durata della società e il capitale sociale;

#### **EVIDENZIATO**

- che le modifiche di cui appresso da apportare allo Statuto della "LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L." si rendono necessarie al fine di:
  - meglio evidenziare la natura pubblica e la finalità sociale della stessa società;
  - garantire una gestione più efficace ed efficiente, semplificata e trasparente;
  - garantire inoltre un contenimento dei costi di gestione della stessa.

#### **TANTO PREMESSO**

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare e propone di adeguare lo statuto sociale vigente apportando le modifiche appresso specificate.

L'assemblea, all'unanimità, con voto espresso verbalmente

#### **DELIBERA**

di adeguare lo statuto sociale vigente apportando le seguenti modifiche:

**1) Art. 1 (Denominazione):**

- alla fine dell'articolo, dopo le parole: "che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata" è aggiunto quanto segue: "La Società non ha scopo di lucro e non può distribuire utili";

**2) Art. 2 (Oggetto):**

- al secondo e al terzo capoverso la parola: "deleghe" è sostituita con la parola: "attribuzioni";

- al quarto capoverso:

-- prima delle parole: "l'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione e formazione" è aggiunta la lettera "a)";

-- prima delle parole: "l'obbligo formativo previsto dalla tipologia contrattuale dell'apprendistato e da altre tipologie contrattuali" è aggiunta la lettera b);

-- prima delle parole: "l'orientamento previsto dalle funzioni relative alle politiche del lavoro e come strumento di politica attiva e quant'altro previsto dalle normative vigenti e in divenire" è aggiunta la lettera c);

-- al penultimo capoverso la parola: "(cinquecento)" è sostituita dalle parole: "(cinque per cento)";

-- alla fine del penultimo capoverso, dopo le parole: "nell'interesse di terzi." è aggiunto quanto segue:

"La Società può svolgere attività di progettazione e vendita di beni e servizi, al fine di soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative.

La "formazione in assetto lavorativo", pianificata nelle attività didattiche o programmate, può concorrere alla produzione di beni e servizi anche per conto di terzi ed essere quindi rivolte alla vendita, come specificato dall'interpello n. 11/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal D.M. N. 129/2018 del MIUR.

Gli eventuali utili rinvenienti dalle predette attività sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche.";

**3) Art. 13 (Compiti del socio):**

- al punto d) le parole: "eventuali distribuzione degli utili, e" sono sostituite dalla parola "della";

- al punto i) dopo le parole: "nomina del direttore generale" sono aggiunte le parole: "nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17.";

- le parole: "m) gli atti di straordinaria amministrazione." sono eliminate;

**4) Art. 14 (Amministrazione):**

- al secondo capoverso le parole: "è può essere rieleggibile una sola volta" sono sostituite dalle parole: "ed è rieleggibile";

- sempre al secondo capoverso, dopo le parole: "Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Amministratore" la parola "è" è sostituita dalle parole: "può essere";

- al penultimo capoverso le parole: "e sono" sono sostituite dalle parole: "ed è";

**5) Art. 15 (Poteri dell'Amministratore Unico):**

- al primo capoverso la parola: "soli" è eliminata;

- sempre al primo capoverso dopo le parole: "poteri per la gestione ordinaria" sono aggiunte le parole: "e straordinaria";

**6) Art. 17 (Direttore Generale):**

- il primo capoverso è integralmente eliminato;

**7) Art. 19 (Organo di Controllo):**

- all'inizio del secondo capoverso le parole: "I componenti dell'organo" sono sostituite dalle parole: "L'organo" e la parola: "devono" è sostituita dalla parola: "deve";
- al terzultimo capoverso la parola: "questi" è sostituita dalla parola: "che" e le parole: "per azioni" sono sostituite dalle parole: "di capitali";
- al penultimo capoverso le parole: "approvato con atto del Consiglio provinciale n. 6 in data 26 aprile 2016 e" sono sostituite dalle parole: "e alle";

#### **8) Art. 22 (Utili):**

- all'inizio del primo capoverso, prima delle parole: "Dagli utili netti annuali" è aggiunto quanto segue: "E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale.";
- al secondo capoverso dopo le parole: "reimpiegata in opere di miglioramento" sono aggiunte le parole: "delle strutture,";
- alla fine dello stesso capoverso, dopo le parole: "salvo contraria disposizione normativa" è aggiunto quanto segue: "e sarà esclusivamente destinata per la realizzazione degli scopi sociali e di quelli ad essi direttamente connessi.";

#### **9) Art. 25 (Controllo analogo):**

- alla fine del secondo capoverso le parole: "atto di Consiglio Provinciale n. 6 del 26 aprile 2016" sono eliminate;
- al terzo capoverso la parola: "devono" è sostituita dalla parola: "deve";
- dopo il terzo capoverso, le 891 (ottocentonovantuno) parole da: "Il controllo analogo" a "tempistiche abbreviate" sono eliminate;

#### **10) Art. 26 (Partecipazione):**

- al primo capoverso la parola: "locali" è eliminata;

#### **11) Art. 27 (Carta dei servizi):**

- le parole: "e dal decreto legislativo n. 206 del 06 settembre 2005 e s.m.i. (Codice del consumo) articolo 101" sono eliminate.

Si allega al presente atto, sotto la lettera "A", il testo dello statuto sociale, approvato dall'assemblea nel quale gli articoli 1, 2, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 26 e 27 sono stati modificati in piena conformità a quanto testè deliberato, aggiornando lo statuto già vigente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e trenta.

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico della società.

Non ho dato lettura dell'allegato in quanto espressamente dispensato.

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su tre fogli per undici facciate, ho dato lettura al comparente che l'approva e lo sottoscrive alle ore dodici e quarantadue.

**FIRMATO:**

**Gianluca CECCHET**

**Giuseppe CELESTE (sigillo)**

Allegato "A" al numero 92794  
del repertorio e al numero 39307  
della Raccolta.



## STATUTO

### TITOLO I

#### Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

##### Art. 1

###### (Denominazione)

È costituita, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, una società a responsabilità limitata denominata: "AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, PIÙ BREVEMENTE INDICATA "LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L." a partecipazione pubblica totalitaria, retta nella forma della società "in house providing", ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016.

Possono far parte del capitale sociale esclusivamente Enti Pubblici, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La Società non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

##### Art. 2

###### (Oggetto)

La Società è attiva nell'alveo di servizi di interesse generale, costituzionalmente garantiti, volti alla soddisfazione dei bisogni della collettività del contesto provinciale di riferimento, con particolare riguardo al sistema produttivo, sistema dell'istruzione, sistema universitario e sistema del privato sociale. Il tutto al fine di garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale.

La Società opera quale soggetto attuatore degli indirizzi programmatici dell'unico socio Provincia o dell'Ente di Area Vasta di Latina per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente così come espressamente previste nel proprio Statuto, sia in ordine alla costituzione di un sistema formativo territoriale per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione/formazione che per la sperimentazione di nuovi modelli formativi e per una offerta di formazione qualificata nonché, quale strumento di politica attiva del lavoro, anche in riferimento alle attribuzioni trasferite dalla Regione Lazio in applicazione della L.R. n 23 del 25 febbraio 1992 e s.m.i., della L.R. n 14 del 06 agosto 1999 e s.m.i., della L.R. n 5 del 20 agosto 2015 e s.m.i., nonché dei successivi atti attuativi.

In stretta relazione con la Provincia o l'Ente di Area Vasta di Latina, la Società opera quale strumento operativo anche per la gestione di risorse economiche eventualmente conferite dall'Ente stesso e derivate da specifiche attribuzioni regionali.

La Società opera finalizzando in primo luogo la propria programmazione a quell'area di interventi formativi più direttamente indirizzati all'assolvimento di diritti/doveri quali:

- a) l'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione e formazione,
- b) l'obbligo formativo previsto dalla tipologia contrattuale dell'apprendistato e da altre tipologie contrattuali,
- c) l'orientamento previsto dalle funzioni relative alle politiche del lavoro e come strumento di politica attiva e quant'altro previsto dalle normative vigenti e in divenire.

La società indirizza la propria offerta formativa verso quelle tipologie di interventi finalizzati a garantire ai cittadini, occupati e non, l'accesso a professioni non diversamente regolamentate da normative regionali o nazionali, ovvero per l'acquisizione di titoli che consentano l'esercizio di specifici mestieri.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Inoltre, potrà operare, in raccordo e collaborazione con altri organismi di natura pubblica o privata, per assolvere a specifiche richieste finalizzate a garantire forme di educazione e formazione continua e degli adulti, siano essi occupati che in cerca di occupazione.

La Società realizza tali interventi sia con il concorso di risorse pubbliche cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo che con risorse pubbliche dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio e di altri Enti Locali.

La Società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società in conformità all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016.

La Società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento, in condizione di efficienza, efficacia ed economicità, dell'oggetto sociale, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo perseguimento, comunque in misura inferiore al 5% (cinquecento) del proprio valore della produzione. È escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

La Società può svolgere attività di progettazione e vendita di beni e servizi, al fine di soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative.

La "formazione in assetto lavorativo", pianificata, nelle attività didattiche o programmate, <sup>1)</sup> possono concorrere alla produzione di beni e servizi anche per conto di terzi ed essere quindi rivolte alla vendita, come specificato dall'interpello n. 11/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal D.M. N. 129/2018 del MIUR.

Gli eventuali utili rinvenienti dalle predette attività sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche.

La società nell'acquisto di beni, servizi e forniture è soggetta al rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti e delle Concessioni)

#### **Art. 3 (Sede)**

La Società ha sede in Latina.

Potranno essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici ed agenzie solo su autorizzazione dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 4 (Durata)**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

### **TITOLO II**

#### **Capitale sociale, quote, finanziamenti**

#### **Art. 5 (Capitale sociale)**

Il capitale sociale è pari ad euro 120.000 (centoventimila) diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.



**Art. 6**  
**(Trasferimento delle quote e diritto di prelazione)**

In caso di trasferimento delle quote nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione è fatto salvo il diritto di prelazione spettante ai soci.

Il Socio che intenda cedere le proprie quote, in caso di aumento del capitale sociale, fermo restando le condizioni previste nei precedenti articoli del presente statuto, dovrà farne offerta in prelazione agli altri soci.

Il trasferimento o l'acquisizione delle quote è consentito solo a favore di enti pubblici e senza possibilità di trasferimento delle quote a soggetti terzi privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

**Art. 7**  
**(Finanziamenti)**

Per il fabbisogno finanziario della società il socio unico, o i soci, ove esistenti, potranno provvedere, nel rispetto delle leggi in materia, tramite finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi con obbligo di restituzione o versamenti a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale nel rispetto delle norme finanziarie di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

**TITOLO III**  
**Organi della società**

**Art. 8**  
**(Organi)**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico;
- il Sindaco Unico.

**Art. 9**  
**(L'Assemblea)**

L'Assemblea si costituisce e delibera con la maggioranza di legge e di statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità con le previsioni di legge e di statuto applicabili, sono vincolanti, e ove esistano più soci, ancorché questi siano assenti o dissenzienti.

Ad essa sono riservate le materie indicate dallo presente statuto e in mancanza dalla legge.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo e su semplice richiesta del socio Provincia di Latina, dall'Ufficio controllo analogo e nei casi previsti dalla legge.

**Art. 10**  
**(Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'amministratore unico e comunque nell'ambito territoriale della provincia o dell'Ente di area vasta di Latina.

L'Assemblea deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea potrà essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è

*Giuseppe Carlucci*

convocata mediante raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi, a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante come per legge, nonché l'amministratore unico e al sindaco unico.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione purché non nello stesso giorno.

L'Assemblea è comunque validamente costituita, anche in difetto di formalità di convocazione, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'Amministratore unico ed il Sindaco unico.

#### **Art. 11**

##### **(Funzionamento dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

#### **Art. 12**

##### **(Deliberazioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea delibera a norma di legge e le decisioni prese devono essere scritte a verbale, sottoscritto da colui che ha presieduto l'adunanza, nonché dal segretario.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea a mezzo di un proprio rappresentante appositamente delegato, anche non socio in conformità di legge.

Nei casi previsti dalla legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni vengono prese a votazione palese.

#### **Art. 13**

##### **(Compiti del socio)**

Sono riservate alla competenza del socio:

- a) l'approvazione del Bilancio di previsione triennale o Budget e relativi documenti di programmazione: relazione programmatica triennale, piano degli investimenti, piano di sviluppo, piani industriali, piano economico finanziario, piano occupazionale e determinazione di obiettivi specifici annuali e pluriennali funzionali alla riduzione dei costi di funzionamento della società in particolare prevedendo il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale nel rispetto delle norme di finanza pubblica, piano delle alienazioni, acquisti e impegni di spesa di importo da determinare in sede assembleare
- b) l'approvazione del regolamento per il reclutamento del personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità l'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- c) l'approvazione dei regolamenti interni, del codice etico, dello schema di contratto di servizio la carta dei servizi e piano degli indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare all'utenza;
- d) l'approvazione del Bilancio, previa verifica, dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al punto a) e della relazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016;
- e) la nomina e revoca dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;





- f) la nomina e revoca del sindaco o dei revisori legali dei conti e determinazione del relativo compenso;
- g) le modificazioni dello statuto ed in particolare la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero e revoca dello stato di liquidazione;
- h) l'approvazione dell'Organigramma e della Macrostruttura aziendale e eventuali modifiche ed integrazioni;
- i) nomina del direttore generale nel rispetto di quanto previsto dall'art 17;

In applicazione l'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, il socio si riserva particolari diritti tra cui i poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento sugli Organi sociali e sugli atti fondamentali della vita societaria riguardante gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari della qualità dei servizi e della gestione.

#### **Art. 14 (Amministrazione)**

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico dura in carica per un periodo di tre esercizi o fino a revoca ed è rieleggibile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Amministratore può essere revocato dal socio, previa delibera assembleare, nel caso in cui la società per due anni consecutivi abbia realizzato una perdita d'esercizio o un risultato negativo.

L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n.175 del 2016. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i..

All'Amministratore Unico nominato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 12 e comma 15 del D. Lgs 175/2016. Esso è scelto tra coloro che, risultando eleggibili alla carica ai sensi delle previsioni normative in materia e non trovandosi in situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità con la Società o con il Socio siano in possesso di una specifica competenza tecnica professionale nel settore di attività della società o di una competenza amministrativa, per studi o esperienze professionali.

L'Amministratore Unico deve adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario ed è solidalmente responsabile verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri. L'Amministratore Unico è soggetto ad azioni civili di responsabilità prevista dalla normativa civilistica oltre che responsabilità di tipo amministrativo contabile.

#### **Art. 15 (Poteri dell'Amministratore Unico)**

L'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nei limiti previsti dagli articoli 10 e 13 e nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ufficio Controllo analogo o direttamente dal Socio e trasfusa in appositi atti o direttive formali e vincolanti. Inoltre, l'Amministratore Unico deve predisporre specifici programmi di valutazione del rischio aziendale (Risk management) in particolare:

- a) predisposizione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, predisporre protocolli di legalità e codice etico di condotta e programmi di responsabilità sociale d'impresa che devono essere approvati e aggiornati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci e riportati nella relazione sul governo societario;

- b) predisposizione e adozione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza previsto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e adozione del Modello 231/2001.

#### **Art. 16**

##### **(Compensi dell'organo amministrativo)**

All'Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico spetta, laddove deliberato dall'assemblea ordinaria e se previsto dalla vigente normativa per le società a controllo pubblico e nei limiti dalla stessa stabiliti, un compenso per l'attività svolta.

È fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, gettoni di presenza o i premi di risultato.

Nella determinazione dei compensi si applica quanto disciplinato dall'articolo 11, comma 6, del D. Lgs 175/2016 se compatibile con le risorse finanziarie e sempre previa delibera dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 17**

##### **(Direttore Generale)**

Il Direttore Generale, in via prioritaria, è nominato nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità della gestione, tra i dipendenti in servizio di livello direttivo in possesso di specifica esperienza. In caso di indisponibilità di personale interno, il Direttore viene individuato previo esperimento di procedure selettive ad evidenza pubblica. L'assemblea dei soci determina altresì le sue competenze, la durata dell'incarico, il compenso, le possibili cause di revoca o decadenza e le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

È comunque fatto divieto di corrispondere al direttore generale e ai dirigenti trattamenti di fine mandato diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dai contratti collettivi ovvero di stipulare patti e accordi di non concorrenza.

#### **Art. 18**

##### **(Rappresentanza della società)**

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico nei limiti previsti dal presente statuto.

Nel caso in cui l'Amministratore Unico abbia necessità di nominare procuratori speciali, direttori o mandatari, per determinati atti, prevedendone i relativi poteri ed eventuali emolumenti, ad essi può essere riconosciuto il potere di firma, che deve essere preventivamente autorizzato e deliberato dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 19**

##### **(Organo di Controllo)**

Ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, secondo periodo cod. civ. l'organo di controllo è esercitato da un solo membro effettivo, sindaco unico, dura in carica per un periodo di tre esercizi, salvo revoca e può essere rieleggibile per una sola volta e individuato nel rispetto delle norme vigenti in materia per le società a controllo pubblico.

L'organo di controllo deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ad essi si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La scelta dell'organo di controllo deve essere fatta nel rispetto della legge 12 luglio 2011, n. 120 e s.m.i., in materia di equilibrio di genere.

È fatto divieto di corrispondere al sindaco unico trattamenti di fine mandato.

L'Organo di controllo assolve alle funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, come previsto dalle disposizioni vigenti.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che per delibera dell'assemblea o per disposto di legge essa sia affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea può nominare, sentito l'organo di controllo, un revisore legale dei conti o una società di revisione, che devono essere iscritti nell'apposito registro; ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società di capitali.

È obbligo dell'Organo di Controllo attenersi alle disposizioni del "Regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate della Provincia di Latina" e alle altre successive deliberazioni in materia di controllo sulle società partecipate.

All'Organo di Controllo delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del D. Lgs 175/2016 in materia di responsabilità civile e contabile.

**Art. 20**  
**(Libri sociali obbligatori)**

I libri sociali obbligatori sono quelli previsti dal codice civile e dalle disposizioni vigenti.

**TITOLO IV**  
**Bilancio, utili e contratti**

**Art. 21**  
**(Esercizi sociali)**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge.

Il bilancio dovrà essere depositato nella sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione, almeno 15 gg. (quindici giorni) prima dell'assemblea, corredato della relazione del Collegio Sindacale.

Nel rispetto della disciplina in materia di società a controllo pubblico, contestualmente alla relazione del bilancio d'esercizio, l'Amministratore Unico predispone annualmente la relazione sul governo societario, con l'indicazione dei relativi strumenti adottati dalla Società ed, in particolare, dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, da sottoporre all'assemblea dei soci, come previsto dall'articolo 10 lettera e) del presente statuto.

**Art. 22**  
**(Utili)**

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale.

Dagli utili netti annuali deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La restante parte degli utili andrà reimpiegata in opere di miglioramento delle strutture, degli impianti e attrezzature salvo contraria disposizione normativa e sarà esclusivamente destinata per la realizzazione degli scopi sociali e di quelli ad essi direttamente connessi.

**Art. 23**  
**(Contratti)**



*Handwritten signature: J. Andrea Caracciolo*

I contratti tra il socio unico e la società, nonché le operazioni a favore del socio devono essere trascritti nel libro delle deliberazioni dell'Amministratore Unico e risultare da atto scritto.

## **TITOLO V**

### **Rapporti con il socio - Indirizzo e controllo**

#### **Art. 24**

##### **(Indirizzo)**

Il Consiglio Provinciale determina gli indirizzi, la programmazione ed i controlli cui la Società deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento di obiettivi e standard di interesse collettivo attraverso la predisposizione dei necessari atti programmatici e gestionali

#### **Art. 25**

##### **(Controllo analogo)**

La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti "in house".

Il socio pubblico esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi: in ragione di ciò, l'attività di vigilanza e controllo sulla Società è esercitata da un'apposita struttura interna dell'Ente locale "Comitato di Controllo" previsto dal "Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate della Provincia di Latina".

Il Consiglio Provinciale definisce, preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza, per il tramite dell'ufficio controllo analogo a ciò preposto, un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle Società degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal socio, anche a mezzo del Comitato di Controllo, o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento, l'Amministratore Unico può essere rimosso dall'incarico con provvedimento motivato da parte dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

## **TITOLO VI**

### **Rapporti con la cittadinanza**

#### **Art. 26**

##### **(Partecipazione)**

La Società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva della collettività in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi pubblici gestiti.

Per i fini di cui al precedente comma, la società:

- a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;
- b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;
- c) partecipa, se richiesto, alle conferenze od incontri indetti dal socio per discutere i problemi dei servizi pubblici da essa gestiti o comunque interagenti con essi;
- d) instaura rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione;
- e) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi;
- f) predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente alla cittadinanza in ordine alla gestione dei propri servizi.



**Art. 27**  
**(Carta dei servizi)**

La Società, nell'ambito delle indicazioni di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2004, adotterà una "carta dei servizi" in cui saranno indicate le modalità e i tempi standard di erogazione delle attività svolte.

**TITOLO VII**  
**Altre disposizioni**

**Art. 28**  
**(Scioglimento e liquidazione)**

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, previa delibera del Consiglio Provinciale di Latina.

Nel caso di cui al precedente comma nonché qualora si verifichi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione ai sensi dell'articolo 2487-ter del codice civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile.

**Art. 29**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le pertinenti norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

*1) Leggeri "fio" P.A.*

*Giuliana Cecchetti*